



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 19/07/2012

### ACQUEDOTTO PUGLIESE

#### Indennità d'esproprio

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Dirigente Ufficio Regionale Espropri, con decreto n. 142 del 22.02.2010 ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 Art 6 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii., ha conferito all'Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A., giusta disposizione 26022 del 02.03.2010, ha accettato la suddetta delega, costituendo l'Ufficio per le Espropriazioni ed individuando come dirigente l'Avv. Alessio Chimenti e come Responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Francesca Lanfrancotti;
- la predetta disciplina di delega, all'Art. 2, contempla anche le attività connesse al presente atto;
- con Decreto n. 120 del 15.02.2010 il Dirigente Ufficio Regionale Espropri ha approvato il progetto definitivo, dando atto che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità immediatamente efficace ex Art 8 LR 3/2005 e ss.mm.ii.;
- giusto il disposto di cui all'Art 8 citato, come novellato dalla LR 3/2007, le amministrazioni comunali territorialmente competenti espleteranno mediante variante allo strumento urbanistico vigente, ove occorra, l'iter procedimentale teso all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l'amministrazione comunale di Parabita, giusta delibera consiliare n. 42/2010 ha approvato detta variante allo strumento urbanistico, determinando la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- con Decreto n. 69873, emanato da questo Ufficio in data 31.05.2010, è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento ed è stata contestualmente determinata in via provvisoria la relativa indennità di espropriazione;
- in data 28, 29 e 30 Giugno 2010 i tecnici incaricati hanno proceduto alla immissione nel possesso degli espropriandi immobili mediante regolare redazione del relativo verbale;
- con note Prot. 38325/2011 si è proceduto all'inoltro delle determinazioni indennitarie rimodulate alla luce degli accertamenti di consistenza ed in conformità al criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 40 del Dpr 327/2001;
- talune ditte espropriande hanno manifestato l'intendimento di convenire la cessione volontaria delle aree oggetto di esproprio ed hanno accettato la misura dell'indennità provvisoriamente determinata;

Preso atto che:

- con sentenza del 7 Giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 Art. 40 del Dpr 327/2001, recanti tra l'altro disposizioni in termini di modalità di

determinazione dell'indennità provvisoria, limitatamente agli immobili non suscettibili di edificazione, per mezzo del criterio del valore agricolo medio;

- con disposizioni 78760/2011 e 79490/2012 lo scrivente Ufficio per le Espropriazioni procedeva al recepimento della declaratoria di incostituzionalità anzidetta ed ad ulteriori rimodulazioni degli importi indennitari anche in ragione delle accolte osservazioni di parte;

Considerato che:

- l'Art. 26 comma 7 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione nel Bur dei provvedimenti di pagamento diretto delle indennità;

- è data facoltà, sussistendone gli interessi ed entro e non oltre il termine di pubblicazione, di presentare osservazioni e/o opposizioni in relazione alla misura dell'indennità ovvero a tutela del diritto reale di garanzia posseduto;

- ove le opposizioni e/o osservazioni formulate saranno ritenute pertinenti si procederà, giusto comma 4 Art 26 del Dpr 327/2001, al deposito dell'indennità fino al raggiungimento dell'accordo sulla ripartizione degli importi indennitari;

- le somme riconosciute a titolo di indennità di esproprio e/o occupazione in relazione ad immobili aventi destinazioni urbanistiche "A", "B", "C", "D" sono assoggettate alla ritenuta alla fonte nella misura del venti per cento ai sensi dell'Art 35 comma 2 del Dpr 327/2001, salvo il disposto di cui al comma 1;

- le indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente delle porzioni assoggettate ad esproprio definitivo sono suscettibili di lievi variazioni in ragione degli scostamenti di superficie desumibili dai tipi di frazionamenti a redigersi.

Visto:

- il disposto congiunto di cui ai commi 9 Art 37 e 4 dell'Art 40 del Dpr 327/2001, a norma del quale al proprietario diretto coltivatore ovvero terzo conduttore del medesimo, spetta, nel caso di immobile avente destinazione urbanistica edificatoria, una ulteriore indennità commisurata al valore agricolo medio sulla base della coltura effettivamente praticata;

- il disposto di cui al comma 2 Art 45 del Dpr 327/2001 lettere a), b) e c), a norma dei quali spetta, qualora si convenga la cessione volontaria, una maggiorazione pari rispettivamente al 10 per cento (nel caso di area edificabile), del 50 per cento (nel caso di area non edificabile) e del 200 per cento nel caso di area non edificabile direttamente coltivata dal proprietario;

DISPONE

1. Di corrispondere in favore degli intestatari catastali di seguito riportati in relazione al titolo e quota di relativa pertinenza, gli acconti nella misura dell'ottanta per cento delle indennità come si illustrano.

a) Alla ditta catastale LEOPIZZI Luigi nato a Parabita il 19 Maggio 1967 e SANTORO Lucia nata a Neviano il 22 Maggio 1970, presunti proprietari in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 ciascuno dell'immobile in Agro di Neviano censito al Fg 15 p.lla 585: euro 352,37 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 211, euro 121,35 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni due di mq 211 preordinati all'esproprio ed ulteriori e distinti mq 225 non preordinati all'esproprio, euro 176,19 a titolo di maggiorazione del 50% della sola indennità riconosciuta a titolo di occupazione permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della ditta catastale pari ad Euro 649,91 salvo la maggiore occupazione temporanea oltre il biennio delle porzioni assoggettate ad esproprio. Giuste note Prot. 59141/2011 e nota fax del 27 Febbraio 2012 i presunti proprietari dichiarando la condivisione degli importi notificati con nota 38325/2011 asserivano di aver diritto alla maggiorazione nella misura del 50% ai sensi dell'Art. 45 comma 2 sub c) e dimostravano la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento giusto l'atto di compravendita per Notar Antonio NOVELLI da Galatone del 27 Gennaio 1993;

b) alla ditta catastale MARIANO Giovanni nato a Neviano il 20 Novembre 1969 e MARIANO Michele nato a Neviano il 26 Giugno 1967, presunti proprietari in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 ciascuno dell'immobile in Agro di Tuglie censito al Fg 13 p.IIa 141: euro 1.235,80 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 740, euro 104,10 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di mq 748 non preordinati all'esproprio, euro 617,90 a titolo di maggiorazione del 50% della sola indennità riconosciuta a titolo di occupazione permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della ditta catastale pari ad Euro 1.957,80 salvo la maggiore occupazione temporanea oltre l'annualità delle porzioni assoggettate ad esproprio. Giusta nota Prot. 59156/2011 e nota fax del 11 Giugno 2012 i presunti proprietari dichiarando la condivisione degli importi notificati con nota 38325/2011 asserivano di aver diritto alla maggiorazione nella misura del 50% ai sensi dell'Art. 45 comma 2 sub c) e dimostravano la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento giusto l'atto di donazione per Notar Vincenzo MIGLIETTA da Aradeo del 6 Ottobre 1995 e certificati ipocatastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio/Servizio di Pubblicità immobiliare sotto i nn.51624 e 51625 del 2012;

c) alla ditta proprietaria MARRELLA Erminio nato a Tuglie il 10 Agosto 1948 e TRAMACERE Anna Maria nata a Tuglie l' 11 Dicembre 1950, presunti proprietari in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 ciascuno dell'immobile in Agro di Neviano censito al Fg 15 p.IIe 573 e 578: euro 514,36 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 308 della p.IIa 573 ed euro 33,40 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 20 della p.IIa 578, euro 36,46 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di mq 262 non preordinati all'esproprio, euro 273,88 a titolo di maggiorazione del 50% della sola indennità riconosciuta a titolo di occupazione permanente dei prefati immobili; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della ditta pari ad Euro 858,10 salvo la maggiore occupazione temporanea oltre l'annualità delle porzioni assoggettate ad esproprio. Giusta nota Prot. 48030/2011 il Sig. MARRELLA Erminio come innanzi identificato, dichiarando la condivisione degli importi notificati con nota 38325/2011 rendeva noto il regime di comunione legale dei beni cui l'immobile risulta sottoposto giusto l'atto di compravendita per Notar Annibale ARNO' da Tuglie del 23 Agosto 1989 intervenuto in costanza di matrimonio, in difformità alle risultanze catastali recanti lo stesso MARRELLA quale unico proprietario per una quota di 1000/1000;

d) alla ditta catastale DANIELE Antonio nato a Ruffano il 20 Luglio 1974, presunto proprietario esclusivo dell'immobile in Agro di Parabita censito al Fg 2 p.IIe 261, 262, 363 e 364 essendo le ultime due intervenute giusto l'atto di aggiornamento geometrico catastale Prot. LE0204669/2011: Euro 2.458,20 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 1.446 della p.IIa 261, Euro 200,60 a titolo di occupazione permanente di mq 118 della p.IIa 262, Euro 1.660,90 a titolo di occupazione permanente di mq 977 della p.IIa 363 (Ex 240) ed Euro 1,70 a titolo di occupazione permanente di mq 1 della p.IIa 364 (Ex 240); Euro 800,98 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni due di mq 1.446 preordinati all'esproprio ed ulteriori e distinti mq 1.381 non preordinati all'esproprio della p.IIa 261, Euro 66,87 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni due di mq 118 preordinati all'esproprio ed ulteriori e distinti mq 118 non preordinati all'esproprio della p.IIa 262, Euro 547,97 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni due di mq 977 preordinati all'esproprio ed ulteriori e distinti mq 957 non preordinati all'esproprio della p.IIa 363 (Ex p.IIa 240) ed Euro 8,50 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni due di mq 1 preordinati all'esproprio ed ulteriori e distinti mq 29 non preordinati all'esproprio della p.IIa 364 (Ex p.IIa 240); Euro 9.900,00 a titolo di indennità per la distruzione di soprassuolo ed opere d'arte ivi incluso il ripristino di queste fino a garantirne il perfetto funzionamento a beneficio della residua proprietà DANIELE, il danno da frazionamento dell'immobile ed ogni ulteriore in relazione all'intero compendio immobiliare; Euro 8.642,80 a titolo di maggiorazione del 200% della sola indennità riconosciuta a titolo di occupazione permanente giusta la dichiarazione avanzata dal presunto proprietario, volta a render nota la propria qualità, piena ed attuale, di coltivatore diretto iscritto all'apposita previdenza obbligatoria corredata dal certificato rilasciato dalla CCIAA/Registro delle Imprese sotto il Prot. CEW/3165/2011/CLE1009 del 11 Aprile 2011; quanto

innanzi per un totale da riconoscersi in favore della ditta pari ad Euro 24.288,52 salvo la maggiore occupazione temporanea oltre il biennio delle porzioni assoggettate ad esproprio. Giuste note Prot. 56000-65007/2011 e 16477/2012 il presunto proprietario, asserendo il diritto alle maggiorazioni prescritte in favore degli esercenti la diretta coltivazione degli immobili ex Art 45 c. 2 lett d) ed attestandone tale qualità, avanzava richiesta di rimodulazione degli importi indennitari spettanti, in virtù delle lesioni arrecate al corpo di fabbrica meglio censito sotto la p.lla 364, introdotto in cartografia catastale giusto Prot. LE0204669/2011 già citato e dell'onere di raccolta del materiale di scavo distribuito sulle porzioni di immobili non assoggettate ad occupazione; lo scrivente Ufficio giuste le Note Prot. 124682 e 142884 del 2012 avviava ispezione, ad oggi inevasa, presso la Ripartizione tecnica del comune territorialmente competente, onde accertarne la conformità edilizia dello stesso ai sensi del comma 3 Art 37 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. Il diritto all'indennizzo in capo al presunto proprietario risulta accertato giusto il certificato notarile ipocatastale ventennale per Notar Antonio PALLARA da Tricase attestante l'esclusiva proprietà in capo al medesimo a tutto il 29 Aprile 2011;

e) alla ditta proprietaria PALUMBO Alessia nata a Casarano il 27 Settembre 1987, presunta proprietaria esclusiva dell'immobile in Agro di Neviano censito al Fg 15 p.lle 590: Euro 3.423,50 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 2.050, Euro 645,57 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno e mesi 1 di mq 2.050 preordinati all'esproprio ed ulteriori e distinti mq 2.232 non preordinati all'esproprio, Euro 8.500,00 a titolo di indennità per la distruzione di manufatti, soprassuolo, frutto pendente, danno da frazionamento ed ogni ulteriore onere occorrente al ripristino di ogni opera d'arte fino a garantirne la perfetta funzionalità a beneficio della residua proprietà; Euro 2.034,54 a titolo di maggiorazione del 50% ai sensi dell'Art. 45 comma 2 sub c); quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della ditta catastale pari ad Euro 14.603,61 salvo la maggiore occupazione temporanea oltre anni uno e mese uno delle porzioni assoggettate ad esproprio. Con Nota 45515/2012 si informava la presunta proprietaria della composizione indennitaria maturata al 16 Aprile 2012 invitando contestualmente a condividere la misura ivi prevista avvalendosi del modello allegato e fatto salvo il diritto della dante causa, Sig.ra MANCO Marylù nata a Gallipoli il 7 Dicembre 1971 in ragione del diritto maturato da quest'ultima all'indennità a titolo di occupazione temporanea delle porzioni assoggettate ad occupazione temporanea preordinata e non preordinata all'esproprio fino alla data di trasferimento del cespite in parola giusto atto per Notar Giuseppe DE PASCALIS di Matino del 2 Agosto 2011 trasmesso a quest'Ufficio con Nota fax del 20 Gennaio scorso; il tutto sotto l'impregiudicata condizione della previa esibizione di apposita dichiarazione liberatoria con sottoscrizione autenticata da parte del rappresentante legale/procuratore della Banca Popolare Pugliese in virtù dell'ipoteca volontaria iscritta in Lecce il 9 Novembre 1999 a garanzia del contratto di mutuo per Notar Antonio NOVELLI da Gallipoli del 5 Novembre 1999.

2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01.

Dirigente Ufficio Espropri  
Avv. Maurizio Cianci

---